

**N. 00724/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00850/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2014, proposto da:

SBM s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Delle Donne e Giuseppina Maria Violante, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppina Maria Violante in Roma, via De' Burrò n. 154;

nei confronti di

Johnson & Johnson Medical s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Mario Zoppellari, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.

00754/2013, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura di materiale sanitario - ris. danno

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Johnson & Johnson Medical s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Delle Donne, Violante, Clarizia e Zoppellari;

Considerato che la contestata affermazione del primo giudice circa la valutazione di conformità alle prescrizioni di bando del prodotto Surgiflo non sembra corretta alla stregua della peculiarità del dispositivo medico di cui si discute e delle finalità della gara emergenti dal bando stesso;

Ritenuto, peraltro, che il pregiudizio lamentato dall'attuale appellante possa essere positivamente apprezzato e tutelato nei limiti della sollecita definizione del giudizio di merito di primo grado, previ adeguati approfondimenti istruttori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 850/2014) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

